REGOLAMENTO

per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Adottato dal Consiglio di istituto con delibera n.1/2022

PREMESSA

IL BULLISMO

Il bullismo è una forma di violenza verbale, fisica e psicologica ripetuta e nel tempo e perpetuata in modo intenzionale da una o più persone (i “bulli”) nei confronti di un’altra (la “vittima”), al fine di prevaricare e arrecare danno.

I principali aspetti che permettono di definire un episodio di violenza come bullismo sono di seguito indicati.

- L**'intenzionalità**: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o fare del male ad un'altra persona.
- **La pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato in cui la vittima è scelta in relazione a diverse tipologie di pregiudizi e discriminazioni; la “diversità” della vittima è comunque una delle caratteristiche che fa scattare l'attacco.
- **La durata nel tempo**: le azioni del bullo sono ripetute nel tempo e con una certa frequenza.
- **La disuguaglianza tra bullo e vittima**: esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due prevarica e l'altro subisce, costantemente, senza riuscire a difendersi e a riportare un equilibrio nella relazione.
- **La mancanza di sostegno**: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni.
- **Il danno per l'autostima della vittima:** si mantiene nel tempo e può manifestarsi attraverso difficoltà scolastiche e relazionali fino ad un progressivo isolamento; nei casi più gravi si possono avere conseguenze nel medio e nel lungo termine, come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Le manifestazioni di prevaricazione possono assumere forme diverse.

- **Il bullismo diretto fisico** si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere, appropriarsi o danneggiare oggetti personali, estorcere denaro.
- **Il bullismo diretto verbale** implica azioni come minacciare insultare, offendere, esprimere pensieri razzisti, attribuire soprannomi denigratori, prendere in giro.
- **Il bullismo indiretto** è meno evidente e più difficile da individuare, ma altrettanto dannoso; gli episodi mirano deliberatamente all'esclusione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima, al fine di compromettere la qualità delle sue relazioni.

I ruoli nel gruppo: esistono diversi ruoli all'interno del gruppo in cui il bullismo si sviluppa.

- **I bulli** mettono in atto le prevaricazioni.

Il bullo generalmente è più forte della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere, dominio e autoaffermazione; è impulsivo e ha difficoltà a rispettare le regole; ha una scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze; spesso è popolare, soprattutto tra i più piccoli che lo considerano un modello di potere e di forza.

Talvolta alcuni bulli gregari assumono il ruolo di sobillatori o seguaci di un bullo dominante, offrendogli il proprio sostegno anche senza intervenire direttamente; si tratta in genere di soggetti ansiosi e insicuri che, talvolta, sono in grado a mettersi nei panni della vittima.

- **Le vittime** subiscono le prepotenze.

La vittima generalmente è un soggetto debole, frequentemente isolato e incapace di difendersi; mostra spesso ansia e insicurezza, ha uno scarso senso di autoefficacia e tende ad essere emarginata; non parla delle sofferenze e dei torti subiti, è incline a colpevolizzarsi e a volte risponde aggressivamente alle provocazioni dei compagni, accentuando involontariamente la tensione nel gruppo.

- **Gli spettatori** assistono alle prevaricazioni o ne sono a conoscenza e con il loro comportamento possono favorire o frenare il dilagare del fenomeno.

Nella maggior parte dei casi non intervengono per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per indifferenza. Più raramente prendono la difesa della vittima, intervenendo per fermare le prepotenze o chiedendo l'aiuto di un adulto per fare in modo che il problema cessi. Non è facile per i ragazzi agire come difensori della vittima, in quanto le vittime sono spesso la parte debole di una dinamica relazionale di tipo conflittuale interna al gruppo dei pari. Gli spettatori assumono un ruolo particolarmente importante negli interventi di prevenzione del bullismo per la loro possibilità di incrementare o ridurre la gravità degli episodi. La loro mancata reazione può avere un impatto psicologico sulla vittima molto rilevante, accentuando il senso di solitudine e inadeguatezza all'interno del gruppo.

IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è un'azione aggressiva e intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non si può difendere. Presenta sia **elementi di continuità** rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione e squilibrio di potere) sia **elementi di novità** che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno, connessi alle **modalità interattive** mediate dalle nuove tecnologie.

Caratteristiche del cyberbullismo.

- **Anonimato del molestatore e deresponsabilizzazione**: l'anonimato in realtà è illusorio poiché ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce, ma per la vittima è difficile risalire da sola al proprio molestatore. Il cyberbullo, non constatando direttamente le reazioni della vittima, spesso

non è consapevole delle conseguenze delle sue azioni.

- **Indebolimento delle remore etiche**: la difficile identificazione e la sensazione di impunità, possono indebolire le remore etiche; spesso, infatti, le persone fanno o dicono online cose che non direbbero o non farebbero nella vita reale.
- **Assenza di limiti spazio-temporali**: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (come nel contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega ad un mezzo elettronico utilizzato da un cyberbullo (WhatsApp, Facbook, Twitter, blogs...).
- **Vastità del pubblico**: il numero di persone che possono assistere ad un episodio di cyberbullismo è potenzialmente illimitato. Le comunicazioni elettroniche hanno una rapida diffusione e persistono nel tempo.

Tipologie del cyberbullismo.

- **Scritto-verbale**: offese e insulti tramite messaggi di testo ed e-mail pubblicati su siti, social network o tramite telefono.
- **Visivo**: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network.
- **Esclusione:** esclusione dalla comunicazione online nei gruppi;
- **Impersonificazione**: furto, appropriazione e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali di accesso all' account e-mail e social network.

Effetti del cyberbullismo.

Il cyberbullismo, nonostante non abbia un impatto fisico sulla vittima, può avere un impatto particolarmente violento su un piano psicologico e possono arrivare a creare effetti particolarmente gravi come autolesionismo, depressione o, nei casi peggiori, ideazioni e intenzioni suicidarie.

Obiettivo del Regolamento d'Istituto contro il bullismo e il cyberbullismo.

A ffrontare e combattere bullismo e cyberbullismo attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti devianti e violenti, promuovendo l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e delle tecnologie informatiche al fine di creare un ambiente di apprendimento in cui tutti gli alunni possano rispettare le differenze e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

- dalla direttiva MIUR n. 1455/06;
- dalle linee di orientamento Miur per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, aprile 2015;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;
- dal Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, Miur 2016/2017
- dalla legge 201/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione ed il contrasto al bullismo;
- dalla Legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti ;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari e corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day";
- cura la comunicazione interna ed esterna riguardo ad iniziative di sensibilizzazione e prevenzione circa il fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- collabora, mediante attività di formazione/informazione con i referenti che operano nell'Istituto su tematiche relative all' educazione alla cittadinanza, all' educazione alla legalità, alla prevenzione delle dipendenze e al contrasto alla violenza di genere;
- promuove lo "star bene "a scuola e la valorizzazione di metodologie didattiche innovative;
- partecipa ad iniziative promosse dal Miur/Usr e dall'Intendenza Scolastica nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo.

IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all' interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità educativa;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione come concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni tramite e-mail, sms, mms che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire (mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici) immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e

riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo** le tipologie di seguito indicate.

- ***Flaming,*** mesaggi violenti ed offensivi che mirano a suscitare scontri verbali online.
- **H*arassment***, molestie attuate attraverso l'invio insistente e ripetuto nel tempo di messaggi scortesi, offensivi, disturbanti.
- **C*yberstalking***, molestie online particolarmente insistenti e intimidatoria, tanto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ***Denigration***, pubblicazione e diffusione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori e/o altro materiale offensivo al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- ***Outing***, diffusione online, spesso ritardata nel tempo, di confidenze o immagini riservate e intime della vittima, rese spontaneamente o estorte con l'inganno.
- ***Impersonificazione****,* violazione dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- ***Esclusione***, esclusione intenzionale della vittima da un gruppo online, una chat o gioco interattivo.
- ***Sexting***, inviare immagini e video privati all'interno di un contesto di fiducia reciproca che vengono successivamente inoltrati ad altri senza nessun consenso e diventano virali in breve tempo.
- ***Sextortion***, ricattare sessualmente la vittima, minacciandola di rendere pubbliche le informazioni private (foto, video, messaggi) a meno che questa non paghi dei soldi ai cybercriminali o invii altro materiale ancor più compromettente.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e di cyberbullismo.

Gli episodi di bullismo e di cyberbullismo saranno sanzionati, in maniera particolarmente incisiva per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura psicologica, sociale e culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni che, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, contribuiscono con il loro assenso, a rafforzare atti di bullismo.

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Alunni	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2.RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Professori	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Professori Alunni Genitori Psicologi **Esperti del settore**	- Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti - Ri/stabilire regole di comportamento in classe - Counselling
4.INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente Consiglio di classe Professori Alunni Genitori	- Si rimanda al Regolamento d'Istituto, a pp. 38-39 del documento aggiornato al 28/9/20, riportato in calce alla tabella relativamente alla tematica in oggetto.
5. VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe Professori	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto, attenzione e osservazione costante; - se la situazione continua, proseguire con gli interventi.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO (CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO)

MANCANZE DISCIPLINARI	PROCEDURA	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	MISURE ACCESSORIE ALLE SANZIONI DISCIPLINARI
Atti di bullismo non qualificabili come reato*	Il D.S. accerta la gravità dell'infrazione e convoca il Consiglio di Classe	Allontanamento fino a 15 gg	Consiglio di classe	Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale in ore non curricolari oppure Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi verificatisi
Comportamenti astrattamente configurabili come reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ,ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo, offese alla dignità personale e al rispetto della persona degli allievi o del Personale della Scuola: 1. attraverso azioni di violenza fisica e verbale di alquanto gravità; attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...) acquisiti Il D.S. accerta la	Il D.S. accerta la gravità dell'infrazione e convoca il Consiglio di Istituto	Allontanamento per un periodo superiore a 15 gg. A tal fine la sanzione deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo	Consiglio di Istituto	Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale in ore non curricolari oppure Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi verificatisi

gravità dell'infrazione e convoca il Consiglio di Istituto Allontanamento per un periodo superiore a 15 gg. A tal fine la sanzione deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo Consiglio di Istituto Frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale in ore non curricolari oppure Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo mms, pubblicazione su siti internet, inserimento in blog o comunque divulgati in altre forme ,senza l'osservanza di				

quanto previsto dalla vigente normativa in materia di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso, anche se compiuti fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali e/o durante viaggi d'istruzione o visite didattiche ecc.), oppure come dispregio assoluto della salvaguardia dei beni mobili e immobili dell'Istituzione Scolastica (es. Occupazione degli edifici e degli spazi della struttura scolastica *) o comportamenti che creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone; In questo caso il fatto commesso deve essere di una tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, deroga insita nel rispetto dei principi				

e educativi e recuperativi che debbono essere coevi alla sanzione irrogata *				
Casi più gravi del punto precedente *	Il D.S. accerta la gravità dell'infrazione e convoca il Consiglio d'Istituto	Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	Consiglio d'Istituto	Non sono esperibili interventi per un reinserimento

* Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Ove il fatto costituente mancanza disciplinare si configuri anche come reato in base all'ordinamento penale, il D.S. è tenuto alla presentazione di denuncia all'Autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 del C.P.